



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

PIERO MESSINI D'AGOSTINI - Presidente -
IGNAZIO PARDO
MICHELE CALVISI
EMANUELE CERSOSIMO
ANTONIO SARACO - Relatore -

Ord. n. sez. 622
CC – 06/03/2026
R.G.N. 40384/2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

vista la richiesta di rimessione proposta da:

[REDACTED]

visti gli atti e letta l'istanza di rimessione;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso per il rigetto dell'istanza;
sentiti altresì:



l'Avvocato [REDACTED], nell'interesse della [REDACTED] S.p.a., che si è associato alle conclusioni del pubblico ministero e chiede il rigetto dell'istanza di rimessione;

l'Avvocato [REDACTED] nell'interesse di [REDACTED] di [REDACTED] e di [REDACTED] ha illustrato le ragioni dell'istanza e ne ha chiesto l'accoglimento;

l'Avvocata [REDACTED], nell'interesse di [REDACTED], ha illustrato le ragioni dell'istanza e ne ha chiesto l'accoglimento;

l'Avvocato [REDACTED] nell'interesse di [REDACTED] [REDACTED] (classe '87) e [REDACTED] ha illustrato le ragioni dell'istanza e ne ha chiesto l'accoglimento;

l'Avvocato [REDACTED], nell'interesse di [REDACTED] [REDACTED] ha illustrato le ragioni dell'istanza e ne ha chiesto l'accoglimento;

l'Avvocato [REDACTED], nell'interesse di [REDACTED], non rimettente, si è rimesso alla valutazione della Corte.

RITENUTO IN FATTO

1. Gli istanti premettono di essere imputati per il reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. in un processo iniziato presso il Tribunale di Napoli Nord e poi spostato per competenza al Tribunale di Napoli, dove pende davanti alla settima sezione.

Viene evidenziato che i tempi lunghi del processo portavano alla scadenza dei termini massimi di durata delle misure cautelari e alla loro conseguente scarcerazione in data 24/07/2025, che provocava una sorta di scandalo mediatico che è alla base dell'istanza di rimessione.

Secondo i ricorrenti, infatti, la pressione mediatica ha influenzato e influenza i giudici, che hanno adottato disposizioni che hanno compromesso il diritto di difesa, tali da suscitare il legittimo sospetto sulla loro effettiva imparzialità [dei giudici investiti dal processo].

A dimostrazione dell'esistenza di una campagna mediatica vengono richiamate le dichiarazioni rese dallo scrittore [REDACTED] dall'ex magistrato e candidato sindaco di [REDACTED] [REDACTED] dall'*influencer* [REDACTED] [REDACTED]

Il turbamento nel giudizio, secondo i ricorrenti, è dimostrato da tutta una serie di provvedimenti e comportamenti adottati dai giudici, soprattutto intesi a considerare il processo prioritario rispetto ad altri, che vengono puntualmente descritti, insieme a una pluralità di ulteriori circostanze.

Sulla base di tali premesse in fatto la richiesta di rimessione muove dalla rappresentazione di una situazione ambientale eccezionalmente deteriorata, nella quale il processo non si svolgerebbe più in un contesto di fisiologica attenzione



pubblica, ma all'interno di una campagna mediatica pervasiva, localmente concentrata e fortemente polarizzata, capace di incidere sul regolare esercizio della giurisdizione. Il presupposto è che tale pressione abbia assunto una dimensione tale da non poter essere più considerata esterna o neutra rispetto al giudizio.

Si osserva che ciò che rileva non è, in sé, l'esistenza di un dibattito pubblico acceso, bensì il fatto che questa pressione avrebbe orientato l'organizzazione del processo, imprimendogli un carattere di eccezionalità non giustificato da esigenze oggettive. L'attribuzione al procedimento di una priorità assoluta, l'imposizione di tempi di definizione rigidi e predeterminati, la compressione delle esigenze difensive e la concentrazione del giudizio in un collegio sottratto alle ordinarie regole tabellari vengono presentate come scelte funzionali a dare una risposta alla "piazza", piuttosto che a garantire un equilibrato svolgimento del processo.

In questo quadro assume rilievo il ruolo del vertice dell'ufficio giudiziario, non in una prospettiva soggettiva di sospetto personale, ma come centro di imputazione di decisioni organizzative che avrebbero recepito e tradotto le sollecitazioni esterne in assetti processuali concreti. La pressione mediatica, così, non si sarebbe limitata a creare un clima ostile, ma avrebbe inciso sulle condizioni strutturali del giudizio, determinando un coinvolgimento dell'intero Tribunale e rendendo inidonei i rimedi ordinari dell'astensione e della riconsuazione.

Il legittimo sospetto, secondo gli istanti, si presenta come fenomeno oggettivo e sistemico: non si denuncia l'incapacità tecnica dei giudici né un loro pregiudizio individuale, ma il rischio che il giudizio sia condizionato da un contesto nel quale l'accusa viene simbolicamente identificata con l'interesse pubblico e la difesa con un ostacolo alla sua realizzazione. In tale clima, la reiterata adozione di decisioni già orientate all'accelerazione e alla specializzazione del processo è indicata come conferma di un condizionamento non più potenziale, ma attuale.

La rimessione viene dunque richiesta non come rimedio eccezionale a un singolo atto, ma come strumento necessario per ristabilire la neutralità del contesto giudiziario, spostando il processo in una sede in cui possa svolgersi al riparo da pressioni ambientali tali da far dubitare, secondo un criterio oggettivo, della piena imparzialità del giudice e della effettiva parità delle parti.

Con successiva memoria i ricorrenti – oltre a richiedere l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti – illustrano altri [ulteriori] accadimenti a ulteriore sostegno di quanto sostenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'istanza è inammissibile in quanto non è stata notificata ritualmente alle parti interessate, personalmente.

Va rilevato, infatti, che l'istanza è stata resa nota agli altri imputati non rimettenti mediante la consegna di una copia al loro difensore in udienza, il quale



ha firmato per ricevuta su un foglio predisposto dai difensori dei ricorrenti rimettenti.

In particolare, per come emerge dalla lettura della trascrizione della relativa fonoregistrazione, all'udienza del 19 novembre 2025, l'Avvocato [REDACTED] anche in nome e per conto degli Avvocati [REDACTED] - [REDACTED] e [REDACTED] depositava l'istanza di rimessione specificando che detto deposito doveva valere come avviso per tutte le parti, alle quali contestualmente consegnava copia dell'istanza corredata degli allegati. Si precisava che la copia veniva consegnata alle parti private presenti o rappresentate e al Pubblico ministero, parti civili comprese, mentre per i terzi interessati non presenti e le persone offese non costituite [,] si sarebbe provveduto nei termini di legge.

Sempre dalla lettura della trascrizione della fonoregistrazione del verbale dell'udienza del 19 novembre 2025 emerge che l'Avvocato [REDACTED] specificava: «questa notifica viene fatta in conformità con l'orientamento stabilito dalla cassazione prima, sentenza n. 56 del 9 gennaio 1996 che è stata poi confermata integralmente con orientamento della successiva ordinanza della seconda sezione del 2015 numero 45333».

Dalla lettura del verbale emerge, ancora, che gli avvocati – in accordo con il Presidente del Collegio – si riservavano di depositare l'istanza in cancelleria. L'istanza, in effetti, risulta depositata in Cancelleria il 19.11.2025.

Tanto rilevato in fatto, va osservato che la descritta modalità di comunicazione – ossia consegna di copia dell'istanza di rimessione a mani del difensore degli imputati e delle parti civili presenti in aula – non soddisfa le formalità previste a pena d'inammissibilità dall'art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen., che dispone che l'istanza di rimessione sia notificata alle altre parti, senza che siano ammessi equipollenti.

È pacifico che la notifica alle altre parti di detta richiesta costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve essere dichiarata inammissibile (Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, Rv. 201300; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli, Rv. 264960; Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, Savio, Rv. 218403).

Quanto alla corretta interpretazione della norma in ordine alle modalità di concrete di notificazione, questa Corte ha avuto modo di affermare più volte che l'istanza deve essere portata a conoscenza (notificata) alle parti personalmente e non al loro difensore.

In tal senso è stato chiarito che «anche in caso di assenza per rinuncia al dibattimento da parte di imputato, è irrituale la notificazione dell'istanza di rimessione di altra parte del processo al suo difensore, in quanto la rappresentanza a quest'ultimo attribuita in via generale dall'art. 488 cod. proc. pen. non opera per



la ricezione di detta istanza, che è atto personale della parte, del quale sono destinatarie personalmente le altre parti e la cui notifica non ammette equipollenti» (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580; Sez. 5, n. 6357 del 16/12/2016, dep. 2017, B., Rv. 269448; Sez. 1, n. 4122 del 12/06/1997, Aschieri, Rv. 208398; Sez. 1, n. 5652 del 09/11/1995, Galli, Rv. 203063; nello stesso senso, fra le sentenze non massimate, Sez. 6, n. 16124 del 13/05/2020, Mazzei; Sez. 5, n. 4185 del 20/12/2018, dep. 2019, Staiti; Sez. 7, n. 44598 del 29/10/2013, Strangio).

Il rigore di tale orientamento – che impone la notifica alle altre parti personalmente, compresa la persona offesa dal reato ancorché non costituita parte civile – trova giustificazione nella rilevanza della richiesta di rimessione che, potendo comportare una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, deve essere ben conosciuta dagli altri interessati affinché abbiano la possibilità di interloquire (Sez. 7, n. 44598/2013, cit.; Sez. 1, n. 4122/1997, cit.; Sez. 1, n. 5652/1995, cit.; Sez. 1, n. 55 del 09/01/1998, Bardellino, Rv. 210234).

Il fondamento ispiratore del rigore che connota tale interpretazione, dunque, va rinvenuto nel presidio del principio del giudice naturale precostituito per legge, suscettibile di essere messo in discussione per effetto dello spostamento del processo, con la conseguente necessità di assicurare la piena conoscenza da parte degli interessati di un atto tanto rilevante, quale è quello della richiesta di rimessione, così che gli stessi siano posti in condizione di interloquire (Sez. 5, n. 39039 del 06/07/2012, Angelini, Rv. 253720; Sez. 1, n. 4122/1997, cit.; Sez. 1, n. 5652/1995, cit.; Sez. 1, n. 4859 del 06/10/1995, Micheletti, Rv. 203023-01).

Tale rigore non consente di ritenere valida la notificazione eseguita a mani del difensore in udienza, in mancanza di una condizione indispensabile di ammissibilità ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen.

2. All'inammissibilità della richiesta consegue, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen., la condanna degli istanti al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta e condanna gli istanti al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 marzo 2026

Il Consigliere estensore
Antonio Saraco

Il Presidente
Piero Messini D'Agostini

